

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1709

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(SAVONA)

col Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993,
n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la
concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale
della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta referendaria di sopprimere il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha trovato risposta legislativa nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e concreta attuazione con conseguente decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Sono stati così raggiunti in modo rapido due obiettivi: da una parte quello di consentire la continuità dei rapporti giuridici pur attuando la soppressione degli organismi per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, così assecondando la richiesta referendaria, dall'altra quello di attuare il passaggio dalla straordinarietà dell'intervento nelle aree depresse del Mezzogiorno alla ordinarietà dell'intervento nelle aree depresse di tutto il territorio nazionale.

Nella pratica attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono emerse peraltro alcune carenze operative a cui doveva trovarsi soluzione in tempi brevi.

Le difficoltà maggiori si sono riscontrate su tre fronti:

il rispetto di tempi estremamente brevi, e che comunque non devono andare oltre la data del 31 dicembre 1993, per dar soluzioni a problemi complessi, che peraltro racchiudono in sé vecchi contenziosi mai risolti. È questo in particolare il caso delle opere realizzate dalla ex Cassa per il Mezzogiorno per conto di regioni, province, comuni, consorzi ed altri enti, e a tali soggetti già trasferite, senza però la preventiva definizione del contenzioso anzidetto. Per sopperire a questa prima individuata carenza viene proposta con l'articolo approvato dal Consiglio dei ministri una procedura transattiva, facoltativa per le

imprese, le quali imprese, in caso di accettazione, ricevono l'erogazione della somma certificata dal collaudatore, a conclusione del rapporto;

in materia di agevolazioni industriali, l'alto numero di pratiche già inoltrate agli organi soppressi del Mezzogiorno o ancora giacenti presso il sistema bancario rende difficile pervenire ad una conclusione rapida delle procedure di concessione delle contribuzioni previste dalle leggi di intervento straordinario, con il passaggio all'intervento ordinario ancora meno probabile si rende l'effettiva erogazione delle anzidette contribuzioni. L'adozione di procedure specifiche per il periodo di transizione appare indispensabile e si è data pertanto facoltà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di procedere all'erogazione dei pagamenti facendo affidamento prevalentemente sull'istruttoria bancaria già conclusa. Sulla base di autocertificazione della presentazione di pochi, indispensabili documenti oltre la fidejussione assicurativa, si dà facoltà all'Amministrazione di concedere un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale. In caso di falsa dichiarazione da parte dei beneficiari del contributo sono state previste aggravanti sulle esistenti sanzioni penali;

per quanto concerne il personale della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), le modalità di cessazione del rapporto di impiego e l'eventuale nuova riassunzione previste dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, hanno determinato uno stato di agitazione all'interno della categoria, incidente sulle attività affidate al commissario liquidatore previsto dall'articolo 19 del predetto decreto. Si è reso necessario proporre una differente normativa che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venisse incontro alle esigenze delle amministrazioni interessate, introducendo un termine più breve per la presentazione delle domande di mantenimento in servizio. D'altro canto non potevano essere ignorate alcune istanze del personale da far transitare dall'ex Agensud ad altre amministrazioni pubbliche, consentendo allo stesso maggiori garanzie soprattutto per quanto concerne gli aspetti pensionistici e di fine rapporto.

Per consentire una soluzione adeguata alla problematica esposta sopra, si è predisposto un provvedimento normativo di quindici articoli che affronta soluzioni da adottarsi in tempi estremamente brevi.

L'articolato proposto contiene quindi gli estremi di necessità ed urgenza propri di un decreto-legge, ed in tal senso ha proceduto il Governo approvandolo nella seduta del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 1993.

L'articolo 1 del decreto attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la competenza per la definizione dei rapporti relativi ai progetti speciali e alle opere della gestione separata per i quali sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, enti pubblici e consorzi.

Le opere e i progetti speciali anzidetti, per i quali sia in atto una procedura contenziosa o per i quali sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, sono trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a contenzioso definito. Gli appaltatori possono comunque presentare istanza al commissario liquidatore per una definizione bonaria delle richieste sulla base del 40 per cento degli importi in oggetto di transazione.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva.

La Cassa depositi e prestiti è stata quindi autorizzata ad anticipare le somme occorrenti alla definizione transattiva nei limiti degli importi definiti con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 settembre 1993.

Viene autorizzato il Ministero del tesoro a contrarre anche con la Cassa depositi e prestiti e con la Banca europea per gli investimenti i mutui per la prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggior ritardo di sviluppo e per la concessione di agevolazioni alle attività produttive.

L'articolo 2 detta disposizioni che chiariscono le modalità di azione della Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda una più completa attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

L'articolo 3 attribuisce al Ministero dei lavori pubblici e, per esso, al commissario *ad acta*, fino alla data del 30 giugno 1994, le funzioni demandate al commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 96 del 1993, all'atto della cessazione dell'attività del commissario liquidatore stesso. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

Viene previsto che il commissario *ad acta* nominato, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993, per lo svolgimento delle attività trasferite al Ministero dei lavori pubblici possa disporre di apposita apertura di credito, con procedura di accredito derogatoria alle norme di contabilità generale dello Stato, avvalendosi altresì del personale dello stesso Ministero; la norma intende supportare adeguatamente il commissario *ad acta* degli strumenti operativi necessari all'effettivo svolgimento delle attività trasferite.

All'atto della diretta assunzione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, delle gestioni già spettanti alla soppressa Agensud, sia per quanto concerne la realizzazione di nuovi interventi, sia per eventuali completamenti di opere, cessa, con effetto immediato, la gestione fuori bilancio correlata alla straordinarietà dell'azione commissariale e si ripristina, pertanto, la vigenza della contabilità generale dello Stato che disciplina l'attività ordinaria delle pubbliche amministrazioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede alla determinazione degli oneri per i compensi da erogarsi in favore del commissario *ad acta*, e dei componenti della commissione consultiva che potranno essere chiamati a collaborare per la definizione del contenzioso; le spese in questione sono a carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96 del 1993.

L'articolo 4 prevede le modalità di definizione bonaria delle controversie relative agli insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, definendo altresì le nuove forme di gestione da parte dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.

L'articolo 5, riaffermata la competenza del Ministro del bilancio e della programmazione economica in materia di accordi e contratti di programma anche se già stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, definisce nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nel Mezzogiorno che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettere b), c) ed e), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'elevato numero di operazioni di finanziamento giacenti presso gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria, nonché presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attesa di istruttoria e deliberazione, inducono infatti ad adottare procedure ispirate alla semplificazione degli adempimenti istruttori, così come già previsto dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317. A tal fine si prevede che entro il 28 febbraio 1994 gli istituti di credito e le società convenzionate comunichino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori ovvero provvedano a confermare quelli eventualmente già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

A tale comunicazione dovrà essere allegata fra l'altro una dichiarazione dell'impresa attestante la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni. Sulla base di tali comunicazioni e dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a formare una graduatoria delle richieste di agevolazione, il cui ordine è determinato in funzione dello stato di esecuzione del progetto. Le agevolazioni sono successivamente concesse secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.

È inoltre previsto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa concedere anticipazioni a fronte di presentazione di fidejussione assicurativa da parte dell'impresa.

Sono altresì disciplinate le modalità per l'accertamento della realizzazione dei progetti, nonché le sanzioni amministrative e penali da applicare, rispettivamente, in caso di revoca delle agevolazioni per insussistenza dei requisiti richiesti e in caso di rilascio e di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti fatti materiali non rispondenti al vero.

Sono infine disciplinate le modalità contabili per l'assegnazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della quota del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

L'articolo 6 definisce la disciplina per la prosecuzione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di personale degli organismi soppressi sostituendo l'intero articolo 14 del decreto legislativo n. 96 del 1993.

In particolare è disposto che il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno venga iscritto, a domanda, in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Detto personale viene assegnato provvisoriamente alla Presidenza del Consiglio

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei ministri e alle pubbliche amministrazioni cui sono attribuite competenze ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, nonché alle altre amministrazioni, anche regionali e locali, ed agli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, e successivamente inquadrato presso le amministrazioni di destinazione.

Vengono dettate disposizioni in materia di trattamento economico-pensionistico e previdenziale, e di assegnazione dei dirigenti all'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 1993.

L'articolo 8 sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, disciplinando la posizione del personale già in servizio presso il soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e quella dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Lo stesso articolo inoltre modifica il numero dei componenti del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e la durata del relativo incarico. In particolare, il numero dei componenti del nucleo ispettivo può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale degli organismi soppressi.

L'articolo 9 disciplina l'attività dell'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM).

L'articolo 10 precisa in maniera più adeguata i limiti delle attribuzioni e delle competenze del commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Per assicurare la continuità dell'attività, da parte delle amministrazioni subentranti, è stata prevista la proroga per sei mesi dei contratti di locazione e dei contratti di servizi, la cui titolarità è stata però attribuita al Provveditorato generale dello Stato. Entro tale termine le amministrazioni prov-

vederanno a decidere le soluzioni ottimali per lo svolgimento delle competenze loro attribuite.

L'articolo 11 affida al Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ) la realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi, già di competenza del Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del FORMEZ.

La disposizione inoltre proroga per tre anni il contributo all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ).

L'articolo 12 disciplina i rapporti tra il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ordine alle funzioni relative ai progetti compresi nell'azione organica n. 2, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Viene inoltre prevista la trasformazione del FORMEZ in fondazione di diritto pubblico.

L'articolo 13 aggiunge un comma all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale il Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno delibera le ammissioni alle agevolazioni e subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità finanziarie con apposita contabilità separata.

La stessa disposizione inoltre estende alle zone depresse dell'intero territorio nazionale l'attività dello stesso Comitato.

L'articolo 14, infine, disciplina le modalità di ripartizione del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96 del 1993.

Non si è predisposta la relazione tecnica perché il provvedimento non comporta oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1993, n. 285, e 9 ottobre 1993, n. 403.

Decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993 ().*

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo

(*) V., inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

5-ter. Il commissario liquidatore provvede, in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 5-bis, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993, sulla base dei criteri fissati al comma 5-quater.

5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.

5-quinquies. Il commissario liquidatore provvede, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori pubblici».

2. Fino al 31 dicembre 1993 il commissario liquidatore si avvale, ai fini delle operazioni di transazione, del personale della soppressa Agenzia già addetto agli affari generali, all'ufficio di ragioneria e di bilancio, all'ufficio legale e all'ufficio tecnico.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

4. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca europea per gli investimenti-BEI.

Articolo 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore, nonché di variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate e/o opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le variazioni progettuali regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere, sono consentite purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'amministrazione, si considerano assentite per il periodo richiesto».

2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari e provvedimenti applicabili a ciascuna di esse salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti».

Articolo 3.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti ulteriori commi:

«5-septies. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività del commissario liquidatore stesso, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede tramite il commissario *ad acta*, fino alla data del 30 giugno 1994. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

5-octies. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3, 4 e 5-septies, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario *ad acta* possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

5-novies. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario *ad acta* si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

5-decies. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni.

5-undecies. Gli oneri da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario *ad acta*, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5».

Articolo 4.

1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie in relazione alle quote come stabilite dall'amministrazione che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

2. Tale riduzione rimane subordinata a domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui sopra, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui alla citata normativa nel settore delle attività produttive.

4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni.

5. I consorzi di cui sopra, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre

1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità lavorativa del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

Articolo 5.

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e la società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già effettuate, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, può disporre l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti

delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a un miliardo di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di *leasing* convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma 7 dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono parimenti effettuati, successivamente al trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle relative pratiche e qualora alla data del trasferimento non risultino già nominate le commissioni di collaudo, mediante le commissioni di cui al presente articolo.

4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di tre consulenti giuridici da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Articolo 6.

1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, affluiscono ad apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi 6 e 7, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

5. La concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera c), richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

6. La disciplina prevista dall'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica anche ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve di destinazione delle risorse del Fondo speciale ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previste dalle leggi vigenti.

Articolo 7.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Personale degli organismi soppressi*). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, è iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. Con il medesimo decreto, sulla base del titolo di studio, si individua il profilo professionale e la qualifica funzionale del personale che dovrà transitare nelle altre amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 è individuata sulla base dell'anzianità di servizio e di qualifica maturata.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonché alle altre amministrazioni statali, regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici. Entro il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilità. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevati, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla

domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento del personale proveniente dal ruolo transitorio ad esaurimento.

5. Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui al comma 1 sono attribuiti lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato. Le specifiche indennità corrisposte secondo l'ordinamento giuridico proprio dell'Agenzia, anche se previste da leggi, sono soppresse ed a ciascun dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle indennità corrispondenti alla qualifica funzionale rivestita ed all'anzianità riconosciuta come sopra, è attribuito un assegno personale speciale pari alla differenza tra la nuova retribuzione come sopra determinata e quindi comprensiva delle indennità a qualsiasi titolo spettanti agli appartenenti alla specifica qualifica funzionale e quella ultima tabellare stipendiale percepita in qualità di dipendente della soppressa Agenzia. L'assegno perequativo personale pensionabile, nonchè utile per il trattamento di fine rapporto, è riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali contrattuali normativamente attribuiti, comprensivi degli eventuali trattamenti economici corrisposti al restante personale in relazione alla produttività, alla professionalità o alla qualità dell'attività prestata e al settore di utilizzazione. Fino al totale riassorbimento dell'assegno personale, non operano miglioramenti economici a qualunque titolo attribuiti al restante personale statale. A decorrere dal 13 ottobre 1993 cessa l'erogazione delle indennità corrisposte dall'Agenzia. Il compenso del lavoro straordinario viene erogato nei limiti e nella misura oraria previsti per il personale delle amministrazioni di destinazione.

6. Il trattamento economico, comprensivo delle indennità, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di destinazione, non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del comma 5.

7. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di presentare domanda per il mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato, nei confronti del predetto personale continuano ad applicarsi le norme vigenti presso le gestioni previdenziali di provenienza.

8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 per ogni singolo dipendente ed è corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

9. I dirigenti dell'Osservatorio delle politiche regionali non provenienti dal ruolo speciale di cui all'articolo 1 sono designati con effetto dal 1° gennaio 1994 e dalla medesima data collocati in posizione di fuori ruolo».

Articolo 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può, entro il 30 novembre 1993, optare per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per l'applicazione dell'articolo 14, con le procedure ivi previste.

2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi. Tali operazioni devono comunque essere completate entro il 31 dicembre 1993.

3. Al personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, risulti in esubero alla data del 31 dicembre 1993, nonché al personale utilizzato a contratto per le esigenze della Gestione speciale per il terremoto e che presenti la domanda entro il 15 gennaio 1994 e che risulti in attività alla data del 15 aprile 1993 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 con le procedure ivi previste.

3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 è prorogato al 30 aprile 1994; il termine per la presentazione della domanda è prorogato al 15 maggio 1994».

2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato in cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993, può fare domanda per essere inquadrato nel ruolo transitorio di cui al comma 1; dalla stessa data e fino alla costituzione del ruolo transitorio il trattamento economico di detto personale è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,

come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno.

4. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni».

Articolo 9.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM.

Articolo 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: «subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia».

2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: «provvede» sono aggiunte le seguenti: «a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,».

3. In attesa di una organica ridefinizione delle esigenze logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il commissario liquidatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è autorizzato a prorogare entro il 31 dicembre 1993, per non oltre sei mesi e alle condizioni previste dagli stessi, i contratti in essere alla medesima data relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla predetta Agenzia, nonché alle connesse utenze telefoniche, elettriche e simili. Il commissario medesimo provvede altresì, nei medesimi termini, alla proroga dei contratti in essere alla predetta data del 31 dicembre 1993 relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali immissione dati, movimentazione e facchinaggio, dattilografia, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento, nonché di quelli comunque attinenti le attività del centro elaborazione dati.

4. A far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato subentra nella titolarità dei contratti di cui al comma 3, con esclusione di quelli aventi ad oggetto le attività informatiche, nella cui

titolarità subentra l'amministrazione individuata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Entro sei mesi dalla predetta data le amministrazioni subentranti possono provvedere al rinnovo dei contratti in questione, eventualmente rinegoziandone i contenuti, i termini e le condizioni.

5. Fino al 28 febbraio 1994 il commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere, anche utilizzando le disponibilità di tesoreria allo stesso già attribuite, alla corresponsione degli stipendi e delle indennità se dovute al personale per il quale non sia intervenuta l'assegnazione alle amministrazioni ovvero, se l'assegnazione è avvenuta, per il quale le amministrazioni non abbiano ancora ricevuto il relativo stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonchè al pagamento dei contratti di cui al comma 3.

6. I secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, avvalendosi del centro di elaborazione dati, nonchè di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa col Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale dell'Agenzia ed iscritto nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1; nei confronti di tale personale, l'assegnazione ad altra amministrazione, disposta ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 14, ha effetto dalla data di rendimento del conto e, comunque, a partire dal centottantunesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico del commissario liquidatore. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a 7 unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 150 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5».

Articolo 11.

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi-FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del FORMEZ e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

4. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993.

Articolo 12.

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'ambito dell'azione organica n. 2 alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ fermo restando il trasferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di tutti gli altri progetti formativi gestiti da altri soggetti. La gestione dei progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai compiti istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro per la funzione pubblica definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Le eventuali economie di spesa, nonchè quelle derivanti dalla applicazione dell'articolo 11 sono destinate al finanziamento pluriennale delle spese di funzionamento e di programma del FORMEZ.

2. Ferme restando le finalità istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il FORMEZ è trasformato in fondazione di diritto pubblico, da istituire da parte del Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo fondo è costituito anche dalle economie di spesa di cui all'articolo 11 ed al comma 1 del presente articolo.

Articolo 13.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Comitato delibera l'ammissione alle agevolazioni e subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificazioni ed integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi della predetta legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro in data 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1° marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, da iscriversi, su domanda da presentare entro il 15 dicembre 1993, nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1, nonchè, per eventuali ulteriori occorrenze, di altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Ai relativi oneri continua a provvedersi, rispettivamente, mediante le risorse derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni, e, per il personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del presente decreto».

2. Il subentro del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nelle funzioni e nella titolarità dei diritti e degli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti CEE. In tali territori, il contributo in conto capitale può essere concesso fino al limite massimo del 40 per cento delle spese ammesse ed il mutuo è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese medesime ad

un tasso non superiore al 30 per cento del tasso di riferimento; la durata del mutuo è fissata in dieci anni oltre ad un periodo di preammortamento di tre anni. La misura delle agevolazioni concedibili è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei limiti fissati dalla Commissione della Comunità europea. Per consentire la prosecuzione degli interventi del Comitato sulla base dei predetti criteri territoriali è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Articolo 14.

1. Con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio 1994 il CIPE provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. Con i medesimi criteri e modalità il CIPE può provvedere, entro il 31 dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle somme relative all'anno 1994».

3. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SPAVENTA - BARUCCI -
SAVONA - CASSESE - COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.